



Associazione Cantonale Cacciatori Grigioni a Patente (ACCGAP)



INFORMAZIONI SULL'OBBLIGO DI ANNUNCIO E DELLE PRESTAZIONI DI CURA per i candidati agli esami di caccia

Ordinanza cantonale sull'esame di caccia (OCEC; CSC 740.100)

Art. 3 cpv 1 Iscrizione

¹ L'Ufficio per la caccia e la pesca pubblica il termine di iscrizione all'esame e gli uffici dove iscriversi nel Foglio ufficiale cantonale.

Art. 4 cpv 1 Cura della selvaggina

¹ La cura della selvaggina ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1 della legge cantonale sulla caccia deve essere prestata presso una sezione dell'Associazione Cantonale Cacciatori Grigioni a Patente (ACCGAP). Essa comprende 50 ore, di cui almeno 30 devono essere svolte prima dell'esame pratico di utilizzo delle armi e di tiro.

Regolamento per la cura della selvaggina ACCGAP (Diritti / Doveri / Organizzazione / Competenze)

Doveri delle sezioni / società

Art. 11 Diritti e doveri

¹ Le sezioni dell'ACCGAP sono tenute a rendere possibile ai candidati lo svolgimento della cura e il controllo dello stesso.

² Le sezioni allestiscono annualmente un programma di lavoro che distribuiscono ai candidati e ai soci della sezione.

³ A lavoro ultimato, secondo le indicazioni del responsabile della cura, sarà quest'ultimo a confermare l'attività svolta nell'apposito libretto con la firma, il luogo, il tipo di attività eseguita, così come il numero di ore di lavoro. **Lavori iscritti da persone non autorizzate non vengono riconosciuti.**

⁴ I responsabili della cura delle sezioni hanno il diritto di ingaggiare ed impiegare i candidati per tutti i lavori necessari alla cura.

⁵ I candidati portano a termine il loro obbligo di cura di regola presso la sezione alla quale si sono annunciati. Prestazioni di cura per altre sezioni sono possibili solo con l'approvazione dei relativi responsabili della cura e del presidente di cura distrettuale.

⁶ Il comitato della sezione decide l'inizio e la fine dei vari lavori di cura.

Doveri dei candidati

Art. 9 Obbligo delle prestazioni di cura per i candidati cacciatori

¹ **La prestazione di cura può essere svolta solo dopo la data di annuncio.** Analogamente, le ore prestate vengono conteggiate come prestazione obbligatoria. a partire da questo momento.

² I candidati devono svolgere il loro lavoro seguendo il programma stabilito dal capocura della sezione.

³ Chi come candidato, indipendentemente dal motivo, non si è attenuto al programma, non può pretendere il diritto di svolgere le ore in un altro momento.

⁴ Se un intervento non può aver luogo, da parte degli organizzatori vige il dovere di informazione. Allo stesso modo, il candidato deve avvisare per tempo l'organizzatore in caso di impedimento.

Hansruedi Andreoli, Presidente cantonale per la cura, Parschins 30 A, 7425 Masein, 081 651 37 23, hr.andreoli@bluewin.ch